Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 | Roma - Martedì, 15 marzo | **Numero 62**

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 16
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 26; » » 18
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80; » » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,50 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla ***Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno***
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1184.

PARTE I - Leggi e Decreti

SENATO DEL REGNO

AVVISO DI CONCORSO

È aperto un concorso per titoli - ed eventualmente per esame - ad un posto di sottobibliotecario nella biblioteca del Senato del Regno, con lo stipendio iniziale di lire 7900, accrescibile mediante cinque aumenti triennali di lire 800 ciascuno, computati anche sul servizio precedentemente prestato in altra Amministrazione dello Stato: oltre le indennità straordinarie « caroviveri » di cui ai decreti 19 settembre 1918, n. 1314 e 3 giugno 1920, n. 737.

Possono prender parte al concorso coloro che siano forniti di diploma di laurea universitaria o d'Istituto di studi superiori, in lettere, filosofia o giurisprudenza, e che non abbiano oltrepassato l'età di 32 anni alla data del presente avviso. Il limite di età è esteso a 40 anni per gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, attualmente in servizio.

I concorrenti dovranno presentare alla Biblioteca del Senato, non più tardi del 30 aprile 1921, domanda in carta da bollo da lire due diretta alla presidenza del Senato e corredata dai seguenti documenti:

1° fede di nascita, legalizzata dal presidente del tribunale, dalla quale risulti la cittadinanza italiana del concorrente;

2° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;

3° certificato medico di sana e robusta costituzione fisica, legalizzato dal sindaco;

4° diploma di laurea universitaria o di Istituto di studi superiori, in lettere, filosofia o giurisprudenza;

5° certificato dei voti riportati nelle singole prove di esame nel corso degli studi superiori;

6° certificato legale della conoscenza di una o più tra le lingue moderne;

7° estratto del foglio matricolare o altro documento da cui risulti il servizio militare eventualmente prestato.

I certificati di cui ai nn. 2 e 3 dovranno essere di data non anteriore al presente avviso. Per l'accertamento delle condizioni fisiche l'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i concorrenti alla visita di un sanitario a ciò delegato.

Sarà titolo di preferenza il servizio prestato nelle biblioteche governative e negli archivi di Stato con impiego di ruolo nelle categorie di concetto. Saranno tenute anche in particolare considerazione la conoscenza delle lingue moderne, ogni altra prova della cultura del candidato e le benemerenze di guerra.

La conoscenza delle lingue potrà essere accertata dalla Commis-

sione anche mediante esami, per i concorrenti che siano trascelti dopo un primo giudizio sui titoli.

Il vincitore del concorso sarà nominato in esperimento per la durata di un anno, con stipendio ed ogni altra competenza inerente alla effettività del posto e con affidamento di conseguirla dopo lo esito favorevole del periodo di prova.

Roma, 10 marzo 1921.

I senatori questori
Giovanni Rossi.
Ernesto Presbitero.

Il numero 224 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legge 22 febbraio 1920, n. 619;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la marina, di concerto con quello delle finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È concessa una quarta ed ultima sessione straordinaria di esami di Istituto nautico a quei militari ed ex militari che abbiano perduto per qualsiasi motivo, almeno una delle tre sessioni straordinarie precedenti, indette con R. decreto-legge 22 febbraio 1920, n. 619.

Art. 2.

La detta quarta sessione sarà tenuta entro il mese di aprile 1921, con le norme e le modalità delle precedenti sessioni straordinarie, e sarà riservata esclusivamente agli esami di licenza di Istituto nautico.

Art. 3.

A coloro che non conseguissero la licenza nella quarta sessione straordinaria è conservata la facoltà di fruire di quelle sessioni ordinarie cui abbiano diritto in forza delle precedenti norme, per ripetere le sole prove fallite, con l'osservanza delle norme comuni che regolano gli esami di luglio e di ottobre.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — SECHI — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Il numero 210 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Codice penale per l'esercito, approvato con R. decreto 28 novembre 1869;

Visto il Codice penale marittimo, approvato con R. decreto 28 novembre 1869;

Visto il Nostro decreto n. 703 del 22 maggio 1915, con il quale alcuni territori di alcune Provincie del Regno sono considerati in stato di guerra;

Vista la legge 26 settembre 1920, n. 1322, che dà esecuzione al Trattato di pace di S. Germano;

Vista la Nostra legge n. 1778 del 19 dicembre 1920, che approva il Trattato concluso fra il Regno d'Italia e il Regno dei Serbi-Croati-Sloveni;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la guerra, di concerto con i ministri per la marina, per l'interno e per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

A decorrere dal giorno della pubblicazione del presente decreto, cessano dall'essere considerati in stato di guerra i territori della Venezia Giulia e le isole che ne dipendono amministrativamente, dichiarati annessi al Regno d'Italia con legge 19 dicembre 1920, n. 1778.

Art. 2.

Nei territori predetti permane il divieto di trasporto delle salme.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BONOMI — SECHI — SFORZA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Il numero 211 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 22 maggio 1915, n. 690, col quale fu indetta la mobilitazione generale del R. esercito e della R. marina e la requisizione dei quadrupedi e veicoli;

Veduto il Nostro decreto 30 settembre 1920, n. 1389, contenente norme per il passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la guerra, di concerto col ministro della marina;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La mobilitazione generale del R. esercito e della R. marina e la requisizione quadrupedi e veicoli, s'in-

tendono cessato, per ogni effetto, col giorno 15 marzo 1921.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1921.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI — BONOMI — SECHI.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Il numero 218 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti la legge 19 giugno 1913, n. 800 ed il R. decreto 8 settembre 1913, n. 1165, relativi al riordinamento del R. Istituto orientale di Napoli;

Visto il R. decreto 8 settembre 1913, n. 1166, col quale venne approvato il regolamento per l'Istituto suddetto;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie;

Di concerto con i ministri segretari di Stato per gli affari esteri, per il tesoro, per l'istruzione pubblica e per l'industria e il commercio;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 2 del regolamento per il R. Istituto orientale di Napoli, approvato con R. decreto 8 settembre 1913, n. 1116, è modificato come segue:

« Il presidente ed i consiglieri rimangono in carica per tre anni e possono essere riconfermati. Decadono, però, di pieno diritto, quando, senza giustificato motivo, non intervengano a tre adunanze consecutive.

« Il Consiglio si raduna di regola ogni due mesi, e straordinariamente, ogni volta che il ministro delle colonie o il presidente lo credano necessario.

« Il Consiglio sceglie nel suo seno un segretario.

« Le deliberazioni sono valide quando siano presenti almeno cinque consiglieri, oltre il presidente. In seconda convocazione, però, le deliberazioni sono valide quando siano presenti almeno tre consiglieri, oltre il presidente. Il voto di questi, tanto in prima che in seconda convocazione, è preponderante in caso di parità di suffragi.

A ciascun consigliere che intervenga all'adunanza è riconosciuto un gettone di presenza nella misura consentita dall'art. 11 del decreto-legge Luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625.

Il presidente, o, in sua vece, un consigliere viene delegato dal Consiglio amministrativo per esaminare e vistare i mandati, e per controllare il normale andamento della gestione ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 6 febbraio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — SFORZA — ROSSI — FACTA — CROCE — ALESSIO.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Il numero 219 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto n. 156 in data 1° febbraio 1920, relativo alla costituzione ed alle attribuzioni dei corpi consultivi della R. marina;

Udito il Consiglio superiore di marina il quale ha dato parere, all'unanimità, favorevole;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nell'art. 3 del R. decreto n. 156 in data 1° febbraio 1920, alle parole « Il vice ammiraglio, capo di stato maggiore della marina, membro e relatore », sono sostituite le altre:

« L'ufficiale ammiraglio, capo di stato maggiore della marina, membro e relatore ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi o dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

SECHI — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Il numero 234 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto coi ministri della giustizia e affari di culto, della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È concessa amnistia:

1° per i reati che importino pena restrittiva della libertà personale non superiore nel massimo a cinque anni o pena pecuniaria, sola o a quella congiunta, imputati a persone estranee alla milizia e demandati, per le disposizioni in vigore nel tempo in cui i reati stessi furono compiuti, alla competenza delle autorità giudiziarie militari dei territori annessi al Regno con la legge 19 dicembre 1920, n. 1778;

2° per i reati che importino pena restrittiva della libertà personale non superiore nel massimo a trenta mesi o pena pecuniaria, sola o a quella congiunta, di competenza delle autorità giudiziarie ordinarie dei territori sopra indicati;

3° per i reati colposi di competenza delle autorità giudiziarie dei territori stessi e preveduti nel Codice penale austriaco, tranne il paragrafo 337, e nelle altre leggi ivi in vigore;

4° per qualsiasi reato preveduto esclusivamente nei bandi emanati dall'autorità militare.

Art. 2.

Fuori dei casi preveduti nell'articolo precedente, sono condonati agli estranei alla milizia le pene restrittive della libertà personale non superiori a tre anni e le pene pecuniarie non superiori a lire tremila, sole o a quelle congiunte, inflitte o da infliggersi per qualsiasi reato demandato, per le disposizioni in vigore nel tempo in cui il reato stesso fu compiuto, alla competenza delle autorità giudiziarie militari dei territori annessi al Regno con la legge suindicata.

Le pene superiori sono rispettivamente ridotte di tre anni e di lire tremila.

Per i reati di competenza delle autorità giudiziarie ordinarie dei territori suddetti sono condonate le pene restrittive della libertà personale non superiori ad un anno e le pene pecuniarie, sole o a quelle congiunte, non superiori a lire duemila o a corone duemila della cessata monarchia austro-ungarica e di altrettanto sono ridotte le pene superiori.

Art. 3.

Sono applicabili anche per i reati demandati alla competenza delle autorità giudiziarie ordinarie dei territori annessi i benefici conceduti con gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 del Regio decreto di amnistia e indulto 5 ottobre 1920, n. 1416.

Art. 4.

L'amnistia concessa col presente decreto si estende anche ai reati per i quali insieme con la pena restrittiva della libertà personale e con la pena pecuniaria, sola o a quella congiunta, siano comminate le pene della interdizione dai pubblici uffici o della sospensione dall'esercizio della professione o di un'arte.

Art. 5.

Il condono delle pene concesso con l'art. 2 non si applica a favore di coloro che al tempo del commesso reato avevano riportata più di una condanna per reato contro le persone o la proprietà a pena restrittiva della libertà personale superiore a sei mesi, ovvero si trovino sottoposti alla vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 6.

Nel caso che a favore di una stessa persona e per uno stesso reato concorrano più benefici concessi col presente decreto, si applica il beneficio più favorevole.

La stessa norma si osserva nel caso che a favore di una stessa persona e per uno stesso reato concorrano benefici concessi col presente e con altri decreti di amnistia e condono applicabili nei territori annessi.

Nei procedimenti i quali, già sottoposti alla giurisdizione militare in forza delle disposizioni in vigore nel tempo del commesso reato, siano stati successivamente devoluti all'autorità giudiziaria ordinaria, si avrà riguardo per l'applicazione dei benefici di amnistia e indulto alle pene comminate dalle leggi militari.

Art. 7.

Per i reati definiti con sentenze pronunziate dalle autorità giudiziarie militari della cessata monarchia austro-ungarica all'applicazione dell'amnistia e dell'indulto concessi con gli articoli precedenti provvederanno le autorità giudiziarie ordinarie aventi attualmente giurisdizione nei territori annessi.

Art. 8.

Nei casi di concorso di reati e di pene, quando siano applicate o applicabili le leggi vigenti nella cessata monarchia austro-ungarica, l'amnistia ha efficacia per ciascun reato e l'indulto si applica una sola volta sulla somma delle pene.

In ogni altra ipotesi e per quanto concerne gli effetti dell'amnistia e dell'indulto, si osservano le disposizioni delle leggi italiane.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FERA — BONOMI — SECHI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.